

# Commento relativo alla modifica dell'ordinanza del DFI concernente i residui delle sostanze farmacologicamente attive e degli additivi per ali- menti per animali nelle derrate alimentari di origine animale (ORDOA)

---

## I. Situazione iniziale

A seguito della revisione totale della legislazione sulle derrate alimentari, entrata in vigore il 1° maggio 2017, sono ora necessari i primi adeguamenti dell'ORDOA. I limiti massimi per i residui (LMR) di determinate sostanze attive sono ora inseriti nell'elenco 1 dell'allegato e/o estesi ad altre specie animali. Nell'elenco 2 sono adeguati i limiti massimi per i residui dell'additivo per alimenti per animali «Salinomicina sodica», allineandosi così al diritto UE modificato<sup>1</sup>.

## II. Commenti relativi alle singole disposizioni

Le modifiche previste riguardano le sostanze attive seguenti:

### Elenco 1

#### **Alarelin**

L'impiego di questa sostanza attiva è ora esteso a tutte le specie da produzione alimentare. Non è richiesto un LMR.

#### **Salicilato basico di alluminio**

È abrogata la limitazione dei LMR per i bovini, i caprini, i conigli e gli equidi.

#### **Bromelina**

La sostanza attiva bromelina è introdotta per i suini. Non è richiesto un LMR.

#### **Fluralaner**

Questa sostanza attiva è ora introdotta, con LMR, per il pollame.

---

<sup>1</sup> Modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1559, GU L 237 del 15.9.2017, pag. 69.

## **Gamitromicina**

I LMR sono estesi a tutti i ruminanti, tranne agli animali che producono latte destinato al consumo umano.

## **Monepantel**

I LMR sono estesi alla specie animale bovina, tranne agli animali che producono latte destinato al consumo umano.

## **Elenco 2**

### **Salinomicina sodica**

Il LMR generale applicato sinora per il coccidiostatico salinomicina sodica è sostituito da limiti massimi specifici nel fegato, nei reni, nel tessuto muscolare, nel tessuto cutaneo e nel tessuto adiposo, per allinearsi al diritto UE<sup>2</sup>.

## **III. Ripercussioni**

### **1. Ripercussioni per la Confederazione**

Nessuna.

### **2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni**

Nessuna.

### **3. Ripercussioni per l'economia**

Con le presenti modifiche si adegua autonomamente il diritto svizzero a quello dell'UE. Ciò agevola lo scambio di merci tra la Svizzera e l'UE, permettendo alle aziende di produrre per entrambi i mercati secondo prescrizioni unitarie.

## **IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera**

Le modifiche dell'ordinanza sono compatibili con gli obblighi assunti dalla Svizzera sul piano internazionale.

---

<sup>2</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1914 della Commissione, del 19 ottobre 2017, relativo all'autorizzazione della salinomicina sodica (Sacox 120 microGranulate e Sacox 200 microGranulate) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e a pollastre destinate alla produzione di uova, che abroga i regolamenti (CE) n. 1852/2003 e (CE) n. 1463/2004, GU L 271 del 20.10.2017, pag. 1.